

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 31 ottobre 1985)

INDICE

<p>BAIARDI: Sulla veridicità della notizia secondo cui il Ministro della pubblica istruzione intenderebbe trasformare la scuola media «Ungaretti» di Pavignano (Biella) in succursale della scuola media «Costa» di Chiavazza (Biella) (1928) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	Pag. 1403	<p>MARGHERITI ed altri: Per un intervento presso il Governo brasiliano volto ad impedire la registrazione del marchio «Montalcino» da parte della società «Pedro Domecq do Brasil» (2074) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p>	Pag. 1408
<p>CANETTI: Sulle iniziative allo studio in relazione alla decisione degli Stati Uniti di aumentare sensibilmente il dazio sulla pasta alimentare importata dall'Italia (2001) (risp. AGNELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)</p>	1404	<p>ORCIARI ed altri: Per un intervento volto a sanare la disparità di trattamento praticata nei confronti dei segretari scolastici supplenti annuali costretti, al fine di transitare in ruolo, a sostenere un pubblico concorso unitamente al personale di qualifica immediatamente inferiore già in ruolo (2109) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	1410
<p>DI NICOLA: Sulla ventilata sospensione del traffico merci lungo la linea ferroviaria Castelvetrano (Trapani)-Ribera (Agrigento) (1994) (risp. SIGNORELLE, <i>ministro dei trasporti</i>)</p>	1406	<p>PIERALLI ed altri: Per il rispetto del Concordato relativamente all'insegnamento di religione nelle scuole (1997) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	1412
<p>FONTANARI: Sui motivi del trasferimento alla sede di Verona del provveditore agli studi di Trento conservandogli contemporaneamente la reggenza di quest'ultimo ufficio (1674) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	1407	<p>PINTO Michele: Sui lavori di ristrutturazione e rinnovamento della linea ferroviaria Sicignano (Salerno)-Lagonegro (Potenza) (1985) (risp. SIGNORELLE, <i>ministro dei trasporti</i>)</p>	1413
<p>FRANCO: Sull'opportunità di sospendere dalle proprie funzioni Carmelina Costa, direttrice del conservatorio di musica «F.Cilea» di Reggio Calabria, sottoposta a procedimento penale (1906) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	1408	<p>VALITUTTI: Sull'opportunità di non nominare provveditori agli studi in commissioni giudicatrici di concorso per non distoglierli dalle loro funzioni istituzionali (1926) (risp. FALCUCCI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	1415

BAIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se, a seguito della decisione adottata dal Ministro della pubblica istruzione di istituire — con decorrenza dal prossimo anno scolastico — una scuola media autonoma nel Villaggio Lamarmora di Biella per sdoppiamento della scuola «Marconi» della stessa città, sia vero che, contestualmente, è nelle intenzioni del Ministero trasformare la scuola media «Ungaretti» di Pavignano in succursale della scuola media «Costa» di Chiavazza;

se, in caso affermativo, ferma restando la decisione riguardante l'autonomia della scuola media Lamarmora (in quanto rispondente a reali esigenze didattiche e sociali della zona in cui la scuola trovasi ubicata), non ritenga di non dare attuazione all'ipotizzata trasformazione riguardante la scuola media di Pavignano stante la validità delle argomentazioni prospettate a codesto Ministero da parte dei Comitati di circoscrizione, dei docenti, delle famiglie e delle forze politiche di Biella che hanno sottolineato le particolari caratteristiche di questa zona della città a forte sviluppo edilizio ed immigratorio, con una popolazione interessata ad un processo di integrazione che passa inevitabilmente attraverso l'equilibrato ed armonioso sviluppo delle strutture scolastiche che, invece, la soppressione dell'autonomia della scuola media di Pavignano non favorirebbe.

(4-01928)

(29 maggio 1985)

RISPOSTA. — Si premette che lo sdoppiamento della scuola media «Marconi» di Biella e la trasformazione dell'analoga scuola «Ungaretti» in sezione staccata della scuola media «Costa» rispondono alle proposte, formulate dal competente provveditore agli studi, per un più equilibrato assetto delle istituzioni secondarie di primo grado di quella città.

Premesso, altresì, che su tali proposte si è espresso favorevolmente, dopo ampio dibattito, anche il consiglio scolastico provinciale, si deve far presente che la richiesta caldeggiata dalla signoria vostra onorevole, affinché il suddetto sdoppiamento non avesse a comportare la perdita dell'autonomia da parte della scuola media «Ungaretti» (funzionante con solo sei classi), non ha potuto trovare accoglimento per motivi connessi al contenimento della spesa pubblica; attesa, infatti, la mancata previsione in bilancio di specifici stanziamenti, sono stati disposti, per il corrente anno scolastico, soltanto quei provvedimenti istitutivi che hanno trovato compensazione in altrettanti provvedimenti di soppressione.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(17 ottobre 1985)

CANETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Stante la decisione del Governo degli Stati Uniti di applicare un dazio variante dal 25 al 40 per cento del valore di fatturazione della pasta alimentare importata dall'Italia, contro l'attuale 1 per cento;

sottolineato il carattere punitivo della decisione — tanto più emblematico in quanto proviene dagli Stati Uniti, nazione assertrice (a parole?) del libero scambio — anche in considerazione del fatto che le esportazioni italiane di pasta rappresentano appena il 3,5 per cento del mercato statunitense di codesto prodotto e, per l'industria italiana, l'esportazione di pasta in quel Paese ha un valore di 42 miliardi di lire annue,

l'interrogante chiede di sapere quale atteggiamento si intenda assumere nei confronti del Governo degli Stati Uniti per tutelare il lavoro e gli interessi dell'Italia e quali iniziative si abbia in animo di proporre ai *partners* della Comunità economica europea per affermare, con una auspicabile posizione comune, il rifiuto della politica protezionistica messa in atto dagli Stati Uniti.

(4-02001)

(10 luglio 1985)

RISPOSTA. — Il contenzioso comunitario con gli Stati Uniti sulla pasta trae origine dalla richiesta americana che la Comunità si conformasse ai risultati di un gruppo di lavoro in seno al GATT (panel) sulle preferenze concesse dalla CEE ai paesi terzi mediterranei per gli agrumi. Gli Stati Uniti avevano insistito affinché il consiglio del GATT recepisce quanto emerso dal panel, secondo cui i produttori americani di arance e limoni sarebbero danneggiati da tali preferenze ed avrebbero diritto a loro volta a concessioni tariffarie.

Il consiglio del GATT non aveva approvato formalmente la decisione, cui manca pertanto valore giuridico, perchè la Comunità, appoggiata da diversi paesi e soprattutto da quelli mediterranei beneficiari delle preferenze, vi si era opposta.

Il 20 giugno scorso gli Stati Uniti hanno unilateralmente deciso l'introduzione di dazi sulla pasta alimentare CEE. A sua volta il 25 giugno la Comunità ha deciso, come contromisura, di elevare i dazi sulle importazione di limoni e di noci dagli Stati Uniti, legandone l'applicazione all'entrata in vigore del provvedimento americano.

Gli Stati Uniti avrebbero scelto la pasta anche perchè su questo prodotto esiste una vecchia controversia con la Comunità; Washington accusa infatti la CEE di sovvenzionare le esportazioni di pasta. La normativa del GATT in materia autorizza le sovvenzioni (restituzioni) destinate ai prodotti primari, ma le vieta per quelli industriali. Secondo gli Stati Uniti la pasta rientrerebbe nella categoria di questi ultimi.

Da parte italiana si è rilevato che l'adozione di questo provvedimento sarebbe stata:

illegittima, in quanto la decisione del GATT non disponeva ancora di forza giuridica;

ingiusta, poichè è unanimemente riconosciuto che la Comunità non trae alcun vantaggio economico-commerciale dalle concessioni accordate, essenzialmente per ragioni politiche, ai paesi terzi mediterranei e non ha quindi alcun fondamento la richiesta americana di estensione, sia pure parziale, ai loro prodotti della preferenza concessa ai paesi mediterranei

(tale posizione è chiaramente illustrata nella lettera del commissario De Clercq al segretario di Stato Shultz lo scorso aprile, lettera che è stata formalmente approvata dal consiglio);

ingiustificata, dal momento che l'Italia ha mantenuto un atteggiamento ben diverso nel caso dell'iniziativa USA in favore dei paesi del bacino dei Caraibi, analoga, sia negli obiettivi che nei contenuti, agli accordi mediterranei della CEE;

contraddittoria, rispetto agli impegni assunti recentemente da parte americana al vertice di Bonn, in sede OCSE e al GATT per una moratoria delle misure protezionistiche, come condizione essenziale per l'avvio di un nuovo *round*.

Numerose iniziative sono state messe in atto per tutelare gli interessi dei produttori nazionali, per evitare che essi vengano penalizzati da misure protezionistiche e per ricercare una soluzione negoziata dando prova di buona volontà reciproca.

Abbiamo fatto presente più volte le nostre motivazioni a Bruxelles in seno alle istituzioni comunitarie e in contatti bilaterali.

Lo stesso Ministro, in una sua lettera al segretario di Stato Shultz all'inizio di luglio, ha sottolineato come da parte degli Stati Uniti non può essere sostenuta la richiesta di un trattamento preferenziale analogo a quello praticato dalla Comunità a favore dei paesi mediterranei in un contesto economico, storico e politico del tutto diverso. Diversi passi sono stati fatti dalla nostra ambasciata negli Stati Uniti e verso i rappresentanti del Governo americano qui a Roma.

Il commissario De Clercq ha quindi inviato il 3 luglio una lettera all'USTR Yeutter, in cui si proponeva una moratoria di 4 mesi nell'applicazione dei dazi e contro dazi reciproci. In aggiunta, la CEE avrebbe autonomamente ridotto le «restituzioni» sulla pasta e gli Stati Uniti si sarebbero astenuti dal proseguire l'azione al GATT contro tali restituzioni. Gli Stati Uniti hanno accettato questo compromesso.

La nostra posizione era molto diversa, nel senso che si riteneva di non dovere nulla agli Stati Uniti, ma che, se concessioni andavano fatte, esse dovevano riguardare i prodotti di interesse comune, non le produzioni mediterranee.

Inoltre la commissione ha utilizzato i poteri di gestione in materia di regolamenti agricoli per negoziare con paesi terzi, senza consultare il consiglio.

Infine, riteniamo che le concessioni fatte agli americani dalla commissione siano del tutto sproporzionate alle contropartite. Soprattutto viene tenuto aperto il contenzioso di partenza sugli agrumi.

Il consiglio dell'agricoltura del 16 luglio ha comunque approvato, con il voto contrario dell'Italia, una modifica del regolamento sulle «restituzioni» consentendone una regionalizzazione e permettendo alla commissione di mantenere fede all'impegno preso con gli americani. Di conseguenza, le «restituzioni» sulla pasta verso il Nord-America sono state ridotte da 14 a 8 ECU per 100 chilogrammi.

Nel Consiglio dei ministri del 22-23 luglio 1985 abbiamo di nuovo sottolineato il nostro disappunto per il modo in cui la commissione ha condotto il negoziato; rilevato come il contenzioso agrumi rimanga aperto; chiesto che la commissione stessa indichi chiaramente agli USA che in autunno non sarà possibile comunque effettuare concessioni tariffarie nel

settore degli agrumi; chiesto alla commissione un rapporto scritto sull'andamento del negoziato con gli Stati Uniti.

Tale rapporto scritto verrà presentato in tempo utile per essere discusso nel prossimo Consiglio dei ministri CEE, che avrà luogo a metà settembre e che ci consentirà di avere un quadro completo e di prendere ulteriori decisioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(21 ottobre 1985)

DI NICOLA. — *Al Ministro dei trasporti ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per conoscere i motivi per cui sarebbe stata disposta dal prossimo agosto la sospensione del traffico merci sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto Castelvetrano-Ribera.

Detta linea di cui si chiede da tempo il potenziamento serve l'economia dell'importante centro produttivo di Castelvetrano che si trova allo sbocco della Valle del Belice, sulla quale pesa ancora il disastroso terremoto del 1968 e dove il Governo ha disatteso gli impegni di intervento allora assunti in sede parlamentare per favorire, con la ricostruzione, anche la ripresa economica.

(4-01994)

(20 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.

In merito al provvedimento di sospensione temporanea del traffico merci sulla linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Ribera, si deve premettere che, nel 1984, l'intero traffico annuo è stato di appena 370 carri in arrivo e nessuno in partenza; ciò dimostra che si tratta di una linea a scarsissimo traffico.

Si evidenzia, inoltre, che i trasporti provenienti dalla rete normale, costituiti prevalentemente da lastre di vetro dirette alla ditta Tortorici di Ribera, non possono essere inoltrati a destinazione con i carrellini Prnz, a causa della sagoma di alcune gallerie esistenti sulla tratta Sciacca-Ribera, per cui gli stessi debbono essere trasbordati a Castelvetrano; ciò comporta, oltre che una spesa mensile di circa 20 milioni per il trasbordo, anche rilevanti spese per indennizzi per avarie, dovute alla manipolazione della merce a Castelvetrano.

Si aggiunge poi che da quest'ultima possono proseguire per la linea soltanto due carri per volta (corrispondenti a un carro della rete normale) che vengono messi in composizione all'unico treno giornaliero previsto.

Si fa, comunque, presente che la stazione di Castelvetrano, che trovasi sulla linea Alcamo, diramazione Castelvetrano-Trapani, resterà dotata di tutte le abilitazioni e le potenzialità esistenti.

Il Ministro dei trasporti

SIGNORILE

(28 ottobre 1985)

FONTANARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Con riferimento ai recenti trasferimenti a catena dei provveditori agli studi di varie sedi dell'Italia settentrionale, che hanno coinvolto anche il Provveditorato di Trento, l'interrogante chiede se sia stata sufficientemente meditata l'improvvisa decisione di trasferire alla sede di Verona il provveditore agli studi di Trento conservandogli contemporaneamente la reggenza di quest'ultimo ufficio, se sia da temere che l'abbinamento dei due incarichi possa in qualche modo pregiudicare la funzionalità di entrambi gli uffici e se sia comunque opportuno il provvedimento di trasferimento che viene a privare la sede di Trento, particolare per i rapporti con le istituzioni della provincia autonoma, della lunga e collaudata esperienza del provveditore, dottor Janeselli.

(4-01674)

(25 febbraio 1985)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, giova precisare preliminarmente che la vigente normativa in materia di nomina di dirigenti superiori, disciplinata, com'è noto, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, non consente, in caso di vacanze, l'immediata copertura dei posti disponibili.

Infatti, i posti che se rendono vacanti nel corso dell'anno devono essere attribuiti per il 50 per cento per turno di anzianità il 1° gennaio dell'anno successivo e per il rimanente 50 per cento con procedure concorsuali, parte per titoli e parte per titoli e colloquio.

L'espletamento di detti concorsi presenta tempi tecnici non comprimibili che comportano automaticamente un differimento nelle nomine.

In tale situazione oggettiva si rende, pertanto, necessario operare una scelta comparativa tra le diverse situazioni ugualmente deficitarie e stabilire una scala di priorità tra gli uffici in ragione delle dimensioni, dei carichi di lavoro, della delicatezza dei problemi locali.

Nel contesto suindicato è da considerare il trasferimento — disposto a seguito di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di questo Ministero — del dirigente preposto all'ufficio scolastico provinciale di Trento alla sede di Verona, resasi vacante, che, per importanza, richiede la presenza di un dirigente titolare.

L'ufficio scolastico provinciale di Trento è stato per il momento affidato in reggenza al medesimo dirigente che dà ampia garanzia per la notevole esperienza e la capacità organizzativa maturata.

Per quanto concerne quest'ultimo provveditorato, si assicura che la situazione è tenuta nella dovuta considerazione, tenuto conto anche che è attualmente in corso nelle competenti sedi una revisione strutturale dell'assetto dell'ufficio scolastico provinciale di Trento nel cui contesto è possibile che vengano organicamente ridefinite la figura ed il ruolo del dirigente dell'ufficio medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(17 ottobre 1985)

FRANCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che in data 9 marzo 1985 è stata depositata, presso la cancelleria del Tribunale civile e penale di Reggio Calabria, l'ordinanza nel procedimento penale contro Costa Carmelina (attuale direttore del Conservatorio di musica «F. Cilea» di Reggio Calabria);

che il giudice istruttore, sulle conformi richieste formulate dal pubblico ministero, visti gli articoli 374 e 278 del codice di procedura penale, ha ordinato il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria;

che, in data 14 febbraio 1985, il giudice istruttore presso il Tribunale di Reggio Calabria ha notificato alla Costa Carmelina «avviso di procedimento e invito a nominare un difensore» per il reato di cui agli articoli 324 e 110 del codice penale;

che elevatissima è la tensione tra i componenti della scuola e la cittadinanza per il modo di governare l'istituto da parte della Costa;

che l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 (decreti delegati) prevede la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da un mese a sei mesi per gravi atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;

che a breve scadenza avranno luogo gli esami di conferma e quelli attitudinali, da parte degli allievi, che riceverebbero grave nocimento dalla presenza della predetta direttrice signorina Carmelina Costa,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, articolo 97, che la signorina Carmelina Costa, direttrice del Conservatorio di Reggio Calabria, debba essere sospesa dalle proprie funzioni per il periodo massimo previsto e debba essere inviato presso il Conservatorio di Reggio Calabria un ispettore ministeriale con funzioni di reggente.

(4-01906)

(21 maggio 1985)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che questa amministrazione, a seguito del rinvio a giudizio, disposto dal tribunale di Reggio Calabria nei confronti della signorina Costa Carmelina, direttrice del conservatorio di musica «Francesco Cilea», ha ritenuto, per motivi di opportunità e in attesa della definizione del procedimento penale, di provvedere alla sostituzione della medesima.

La direzione del conservatorio di musica di Reggio Calabria è stata intanto assegnata ad un commissario governativo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(17 ottobre 1985)

MARGHERITI, PIERALLI, TEDESCO TATÒ, PASQUINI, POLLINI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che la società «Pedro Domecq do Brasil» ha chiesto ed ottenuto dall'istituto brasiliano della proprietà industriale il brevetto n. 811664228 relativo al marchio «Montalcino»;

che Montalcino è un comune della provincia di Siena noto e reputato nel mondo non solo per la sua storia ed il suo patrimonio architettonico e paesaggistico ma anche e in primo luogo per la produzione di vini di elevata qualità e grande pregio quali il «Brunello di Montalcino» a denominazione di origine controllata e garantita, il «Rosso di Montalcino» ed il «Moscato di Montalcino» a denominazione di origine controllata, nonchè per la produzione di olio di oliva e di miele di grande qualità;

che la società «Pedro Domecq do Brasil» commercia direttamente e promuove la vendita di prodotti vinicoli e liquorosi non solo in Brasile ma in molti paesi di ogni continente e che, perciò, la registrazione del marchio «Montalcino» in Brasile crea non solo confusione ma rappresenta una vera e propria speculazione commerciale tesa ad appropriarsi illegittimamente, per farne un uso facilmente immaginabile, della millenaria storia di Montalcino e della sua notorietà nel mondo, rafforzata in questi decenni anche e in primo luogo per la grande operosità, i sacrifici, l'intelligenza e la qualificazione professionale dei suoi produttori vitivinicoli;

che la registrazione in Brasile del marchio «Montalcino» potrebbe arrecare seri pericoli e gravi danni al buon nome ed al prestigio produttivo e commerciale di questo importante comune toscano;

considerato:

che i produttori vitivinicoli, tramite i loro consorzi di tutela, si sono opposti alla registrazione del marchio «Montalcino» in Brasile;

che l'amministrazione comunale ha deliberato di opporsi assieme ai produttori ed ha incaricato in proposito gli avvocati Carla Sbaraglio di Firenze ed Edmondo Brunner di San Paolo di avanzare e sostenere in ogni sede un documentato ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo e per esso il Ministero degli affari esteri che è stato tempestivamente informato di quanto stava accadendo dall'amministrazione comunale di Montalcino abbia compiuto o meno i passi necessari verso il Governo brasiliano per impedire la registrazione definitiva del marchio «Montalcino» da parte della società «Pedro Domecq do Brasil» e, comunque, se e quali iniziative abbia allo studio o sia intenzionato a promuovere per salvaguardare il prestigio, il buon nome di Montalcino e dei suoi prodotti agricoli specie vitivinicoli e con essi gli interessi della intera economia locale.

(4-02074)

(18 luglio 1985)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti nell'interrogazione, sulle circostanze relative alla registrazione in Brasile da parte della ditta «Pedro Domecq do Brasil» del marchio Montalcino, si chiarisce quanto segue: gli strumenti internazionali attualmente vigenti ed in particolare la convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta da Italia e Brasile, non possono essere invocati per impedire la registrazione in Brasile di un marchio straniero, nel caso specifico del Montalcino, in quanto tali strumenti non rendono la registrazione avvenuta in uno Stato automaticamente valida anche negli altri.

In termini giuridici, la questione appare quindi interamente regolata dalle leggi brasiliane, che riconoscrebbero soltanto le registrazioni effettuate in Brasile entro l'anno dalla registrazione nel paese di origine del marchio.

Le autorità brasiliane sono state comunque invitate a considerare il danno che potrebbe derivare nelle relazioni commerciali fra i due paesi dalla vendita e, ancor più, dalla eventuale esportazione di prodotti marchiati Montalcino, per la notorietà e la storicità del nostro marchio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(21 ottobre 1985)

ORCIARI, PANIGAZZI, BUFFONI, SPANO Ottavio, NOVELLINI, DI NICOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il personale non docente della carriera di concetto della V qualifica funzionale della scuola, con nomina di supplente annuale per uno o due anni scolastici conferita dal Provveditore agli studi, si vede costretto, al fine di transitare in ruolo, a sostenere, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 326 del 1984, un pubblico concorso unitamente a personale di qualifica immediatamente inferiore già in ruolo;

che da ciò si palesano la violazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 (riserva dei posti di 1/6 per il personale della carriera inferiore) e la errata applicazione dell'articolo 48 della legge n. 312 del 1980 (riserva di posti dell'80 per cento), essendo l'articolo 48 della suddetta legge infatti una disposizione derogatoria secondo la quale, nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti disponibili è riservato al personale in servizio nella qualifica inferiore alla data della stessa legge; in realtà, il primo concorso è stato espletato con la legge n. 270 del 1982, articolo 50, che però ha immesso in ruolo del personale con esame-colloquio che era in numero pari a quello dei posti disponibili;

considerato quindi che alla data attuale i segretari scolastici supplenti annuali subiscono una evidente disparità di trattamento posta in essere dalla Pubblica amministrazione nei loro confronti, avuto riguardo ai loro colleghi dell'anno 1982 (legge n. 270 del 1982); a partecipare al concorso riservato, oggi, sarà infatti (fra segretari supplenti annuali ed applicati di ruolo che intendono avanzare nella qualifica) un numero di candidati di gran lunga superiore alla quantità di posti disponibili al contrario, nell'anno 1982, i segretari incaricati annuali per un solo anno sono tutti transitati in ruolo con un esame-colloquio solo ad essi riservato;

visto inoltre che solamente alcuni Provveditorati agli studi (in numero di 7 in tutta Italia) stanno già espletando concorsi ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 326 del 1984, mentre altri Provveditorati, la stragrande maggioranza, non hanno ancora provveduto in tal senso;

ritenuto che da ciò deriva il fatto che alcuni Provveditorati (la maggior parte) conferiranno ancora supplenze annuali al personale non docente di concetto della scuola ed altri Provveditorati impiegheranno, nello stesso anno scolastico, i vincitori di concorso;

visto quindi che la stessa categoria di personale viene ad essere ancora maggiormente discriminata e divisa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) il modo con il quale si intende sanare la disparità di trattamento praticata dalla Pubblica amministrazione nei confronti del personale di cui in premessa, con i differenti provvedimenti concorsuali degli anni 1982 (legge n. 270 del 1982) e 1985 (legge n. 326 del 1984);

b) il modo con il quale si intende sanare la ulteriore disparità di trattamento derivante dal fatto che i provvedimenti concorsuali citati e parzialmente posti in essere ai sensi dell'articolo 16 della legge 326 del 1984 determinano una situazione secondo la quale parte del personale di cui trattasi si vedrà conferita ancora per uno o due anni (fino al termine delle procedure di concorso) una supplenza annuale dai Provveditorati agli studi ed altra parte del medesimo personale cesserà da ogni rapporto di lavoro già nel corso dell'anno 1985. Ciò solo a discrezione dei Provveditorati agli studi per il fatto che abbiano o meno esperito le procedure del concorso.

(4-02109)

(30 luglio 1985)

RISPOSTA. — Si premette che le problematiche relative al personale non docente precario sono state già approfondite dalla Commissione istruzione della Camera dei deputati nelle sedute del 1° e 2 agosto 1985, in occasione dello svolgimento di specifiche risoluzioni.

Come già evidenziato in quella sede, si ricorda che l'amministrazione, nel dare corso agli adempimenti preordinati all'immissione in ruolo dei segretari incaricati e dei segretari supplenti, si è limitata a dare puntuale applicazione alle varie legge succedutesi in materia negli ultimi tempi, le quali hanno comportato, di volta in volta, il ricorso a procedure concorsuali diverse, ordinarie e riservate, destinate ai soggetti in possesso dei requisiti dalle stesse leggi espressamente indicati.

Premesso, pertanto, che da siffatta circostanza discendono gli inconvenienti lamentati, si fa presente che lo stato, più o meno avanzato, delle procedure dei concorsi, in atto nelle singole province, è da attribuire ai diversi tempi tecnici occorrenti alle varie delegazioni regionali della Corte dei conti per il controllo e la registrazione dei bandi emessi dai competenti provveditori agli studi.

Il Ministero, comunque, a prescindere dai predetti chiarimenti, non ignora lo stato di disagio in cui versano quei precari non docenti e in particolare gli attuali segretari supplenti, i quali, per cause loro non imputabili, non potranno trarre benefici da alcuna delle leggi sin qui intervenute per la graduale sistemazione del precariato scolastico (leggi n. 280 del 1982, n. 326 del 1984, n. 468 del 1985, n. 251 del 1985).

Si ricorda, al riguardo, che lo stesso Ministero, nell'accogliere favorevolmente il dispositivo della risoluzione n. 7-00215, approvata dalla Commissione istruzione della Camera, a conclusione delle sedute in premessa citate, si è impegnato a tradurre in termini normativi le misure, in quella sede individuate, per la salvaguardia delle posizioni e delle aspettative acquisite dagli interessati.

Tali misure saranno sottoposte all'esame del Parlamento, nel contesto di un disegno di legge volto alla razionalizzazione di nuove procedure per il

funzionamento della scuola, che si conta di portare quanto prima all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(23 ottobre 1985)

PIERALLI, BUFALINI, CHIARANTE, NESPOLO, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi il Ministero (Divisione III, Ufficio 2°) ha diramato ai direttori didattici ed ai presidi delle scuole italiane una circolare che, rispondendo ai quesiti posti relativamente all'insegnamento della religione, stabilisce, in sintesi, che i capi d'istituto debbono «... attenersi alle disposizioni a suo tempo impartite in attesa delle nuove indicazioni conseguenti alle norme attuative del Concordato...».

Gli interroganti sottolineano che il nuovo Concordato tra lo Stato e la Santa Sede è stato approvato dal Senato della Repubblica il 3 agosto 1984 e dalla Camera dei deputati il 20 marzo 1985 e che quindi era già necessario prevedere, per l'iscrizione all'anno scolastico 1985-1986, disposizioni tali da garantire agli studenti la piena facoltatività dell'insegnamento della religione, così come stabilito dal Concordato.

Gli interroganti chiedono una tempestiva modifica della suddetta circolare (n. 156 del 18 maggio 1985) per garantire che già con il prossimo anno scolastico sia pienamente rispettata e non contraddetta da un documento ministeriale la norma del Concordato, entrato in vigore il 3 giugno di quest'anno.

(4-01997)

(20 giugno 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione con la quale si lamenta che questo Ministero, con circolare n. 156 del 18 maggio 1985, abbia ritenuto di confermare, nonostante l'intervenuta, definitiva approvazione del nuovo Concordato, le preesistenti disposizioni in materia di insegnamento religioso nelle scuole.

In ordine alla questione, si ritiene opportuno ricordare che, contestualmente allo scambio degli strumenti di ratifica tra lo Stato italiano e la Santa Sede, avvenuto, com'è noto, il 3 giugno 1985, le parti contraenti — in considerazione delle difficoltà che, nel caso specifico, una *vacatio legis* avrebbe potuto comportare, soprattutto per l'insegnamento religioso, in relazione al calendario delle preiscrizioni e delle iscrizioni — si sono, tra l'altro, impegnate, con specifico riferimento all'articolo 9, n. 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del n. 5 del relativo Protocollo addizionale, a concludere la prevista intesa tra la Conferenza episcopale italiana e la competente autorità scolastica entro il prossimo 30 novembre 1985.

Si sottolinea, altresì, che, dovendosi disciplinare l'esercizio del «diritto di avvalersi o non avvalersi» dell'insegnamento della religione cattolica in relazione alle procedure previste per l'iscrizione a scuola, ciò non poteva

essere disposto per l'anno scolastico 1985-1986, per il quale le iscrizioni erano avvenute tra i mesi di gennaio e febbraio.

Si assicura la tempestiva predisposizione di norme per l'anno scolastico 1986-1987, norme che non si è potuto predisporre per i primi mesi del 1985.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(23 ottobre 1985)

PINTO Michele. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

a) in che cosa consistono i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della linea ferroviaria statale Sicignano-Lagonegro;

b) la programmazione dei lavori sulle singole tratte e la realistica previsione di ultimazione degli stessi;

c) se è vero che, a fronte dei lavori in parola, sarebbe stato rivolto invito, a tutti gli agenti operanti nelle tratte impegnate dai lavori, a formulare istanza «per una utilizzazione e sistemazione confacente» alle proprie aspirazioni;

d) se tale invito che, oltretutto, prevederebbe anche trasferimenti definitivi e passaggi di personale ad altri servizi, sia considerato compatibile con la natura, l'entità e la temporaneità dei lavori.

L'interrogante chiede, in sostanza, di conoscere se si è in grado di smentire le voci che hanno diffuso nei cittadini e negli enti locali del Vallo di Diano la preoccupazione secondo cui la strategia delle Ferrovie dello Stato potrebbe nascondere, nel caso, una vera e propria programmazione di ulteriore declassamento della linea Sicignano-Lagonegro, proprio quando le aspirazioni prima e gli impegni poi andavano in direzione, non solo di un potenziamento e di una valorizzazione, ma anche di una protrazione della linea stessa sino alla costa tirrenica della Calabria (Lagonegro-Praia a Mare).

(4-01985)

(19 giugno 1985)

RISPOSTA. — Sulla linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro sono previsti, a carico dei fondi stanziati con la legge 12 febbraio 1981, n. 17 («finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di ri-classamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato»), i seguenti lavori:

sostituzione delle rotaie, nella tratta di chilometri 6, tra le stazioni di Casaletto e Lagonegro, ultima tratta dove sono ancora in opera vetuste rotaie di modello leggero, di cui si prevede l'ultimazione entro la fine del prossimo mese di ottobre;

installazione dell'impianto di controllo centralizzato del traffico di tipo semplificato, consistente nella realizzazione di Apparati Centrali Elettrici ad Itinerari (ACEI) per la manovra degli scambi nelle stazioni di Petina, Polla, Sala Consilina, Montesano, Casalbuono e Lagonegro e dell'impianto di telecomando della linea, nella sistemazione dei passaggi a

livello e nell'installazione di impianti di telecomunicazione sulla tratta Sicignano-Lagonegro.

Sono già stati ultimati la posa del cavo per telecomunicazioni e gli ACEI, ad eccezione di quello di Lagonegro la cui realizzazione è subordinata alla sistemazione del dispositivo di armamento che è prevista per la fine del corrente anno.

Restano invece da eseguire il completamento degli impianti di telecomunicazione e la sistemazione dei passaggi a livello.

Con l'adozione del nuovo sistema di esercizio si avranno un notevole miglioramento nella regolarità di marcia dei treni e una economia nei costi di gestione per la completa automazione e il telecomando degli impianti. La regolazione della circolazione rimarrà affidata ad un unico posto centrale e le stazioni in cui è previsto il presenziamento sono le due estreme della linea, mentre tutti gli impianti intermedi risulteranno impresenziati.

L'installazione del controllo centralizzato del traffico sulla linea in parola comporterà, quindi, la riduzione o l'azzeramento dei fabbisogni di alcuni profili professionali. Per ricercare la ottimale sistemazione e la proficua utilizzazione, secondo le proprie aspirazioni, dei dipendenti che risulteranno esuberanti presso gli impianti di tale linea, è stata, a suo tempo, disposta un'apposita indagine conoscitiva. Sulla base delle aspirazioni manifestate e delle possibilità di utilizzazione che si presenteranno, verranno disposti i necessari movimenti di personale.

Circa la preoccupazione espressa in ordine ad una strategia dell'azienda delle Ferrovie dello Stato, intesa a un declassamento della linea di cui trattasi, si fa presente quanto segue.

Per l'utilizzazione delle risorse disponibili per l'attuazione del programma integrativo di cui alla citata legge n. 17 del 1981, ivi compreso il rifinanziamento di 15.900 miliardi di lire, autorizzato con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, si è provveduto alla programmazione dinamica dell'utilizzo delle risorse stesse, in relazione ai lavori già in atto.

Non essendo realisticamente possibile avviare contemporaneamente tutte le attività per l'impiego di tale secondo rifinanziamento, gli sforzi saranno anzitutto indirizzati agli investimenti destinati alla rete essenziale, vale a dire sulla rete che produce più del 90 per cento del traffico. Nella ripartizione dei rifinanziamenti sono state, però, adeguatamente prese in considerazione anche le esigenze per gli interventi sulla restante parte della rete, che, peraltro, richiedono un più elevato impegno di personale, per l'accentuato frazionamento dei lavori.

Quindi, indipendentemente dalla importanza delle linee, anche se in immediata successione di tempo, su tutta la rete i provvedimenti programmati saranno sviluppati nel pieno rispetto del decreto ministeriale 10 settembre 1981, n. 1881, «Programma di utilizzo delle somme stanziato con la legge 12 febbraio 1981, n. 17».

Soltanto per quanto concerne gli interventi previsti per le arterie a scarso traffico, tra le quali rientra la linea di cui trattasi, in relazione al disposto dell'articolo 8 della citata legge n. 887 del 1984 (piano per la graduale soppressione delle linee a scarso traffico), pur prevedendo adeguati finanziamenti per il completamento di tutti i lavori previsti dal decreto ministeriale n. 1881 del 1981, si deve soprassedere, in via cautelativa, alla adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento.

Tali programmi, comunque, dovranno anche tener conto delle proposte formulate dall'apposita Commissione ministeriale di studio all'uopo nominata, proposte di cui è già iniziato l'esame in collaborazione con le regioni interessate.

Il Ministro dei trasporti

SIGNORILE

(21 ottobre 1985)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, pur apprezzando le ragioni soggettive ed oggettive che possono spiegare e in taluni casi giustificare la nomina di qualificati provveditori agli studi in commissioni giudicatrici di concorso le cui operazioni si svolgono a Roma, chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga di dare disposizioni alle dipendenti direzioni affinché i provveditori agli studi non siano distolti dalle loro funzioni istituzionali specie nel presente periodo nel quale incombono così gravose e pesanti responsabilità sugli uffici scolastici provinciali, alcuni dei quali sono persino privi non solo del titolare ma anche di primi dirigenti e si debbono perciò affidare a reggenti titolari in altre sedi.

(4-01926)

(28 maggio 1985)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero non può non condividere le considerazioni espresse dalla signoria vostra onorevole circa i problemi conseguenti all'inserimento in commissioni di concorso di dirigenti superiori preposti a uffici scolastici provinciali.

Si deve far presente, tuttavia, che norme di legge espressamente prevedono la presenza in commissioni di concorso (a preside, ad ispettore tecnico periferico, eccetera) di dirigenti superiori e che lo stesso normale avvicendamento rende inevitabile il ricorso a dirigenti anche con funzioni di provveditore agli studi (si pensi che tra il 1984 ed il 1985 sono stati banditi circa 60 concorsi per ispettore tecnico periferico).

Da parte di questa amministrazione non si mancherà, comunque, sempre nei limiti oggettivi peraltro ammessi dall'onorevole interrogante, di esaminare la possibilità di evitare che dirigenti di uffici con situazioni di particolare difficoltà vengano impegnati in commissioni di concorso.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(23 ottobre 1985)
